



COMUNE DI AUGUSTA
PROVINCIA DI SIRACUSA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI
NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Approvato con delibera della Commissione Straordinaria con le funzioni del
Consiglio Comunale n. 33 del 19 dicembre 2014

INDICE

ART. 1 - Oggetto

ART. 2 - Definizione dell'autoservizio di noleggio con conducente su strada

ART. 3 - Esclusioni.

ART. 4 - Determinazione del numero dei veicoli da adibire ad ogni singolo servizio. Contingente

ART. 5 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni (domanda per esercitare il servizio)

ART. 6 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni (domanda per esercitare il servizio) nel caso di società

ART. 7 - Requisiti personali per il rilascio delle autorizzazioni e cause di impedimento al rilascio delle stesse

ART. 8 - Contenuti del bando e procedure

ART. 9 - Rilascio dell'autorizzazione

ART. 10 - Durata dell'autorizzazione

ART. 11 - Trasferibilità dell'autorizzazione per atto tra vivi

ART. 12 - Trasferibilità per causa di morte del titolare

ART. 13 - Inizio del servizio

ART. 14 - Sostituzione alla guida

ART. 15 - Caratteristiche degli autoveicoli - Verifica e revisione

ART. 16 - Caratteristiche, contrassegni identificativi, strumentazioni e altre disposizioni varie relative ai veicoli da adibire al servizio N.C.C. per trasporto disabili

ART. 17 - Avaria dell'autovettura

ART. 18 - Sostituzione dell'autoveicolo

ART. 19 - Obblighi dei conducenti

ART. 20 - Divieti per i conducenti di autovetture in servizio di noleggio

ART. 21 - Diritti dei conducenti di autovetture in servizio di noleggio.

ART. 22 - COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA. Composizione e nomina

ART. 23 - Funzioni della Commissione

ART. 24 - Modalità di funzionamento della Commissione

ART. 25 - Durata in carica e sostituzione dei membri della Commissione

ART. 26 - Reclami

ART. 27 - Addetti alla vigilanza

ART. 28 - Sanzioni

ART. 29 - Diffida, sanzioni amministrative pecuniarie

ART. 30 - Sospensione dell'autorizzazione

ART. 31 - Revoca dell'autorizzazione

ART. 32 - Decadenza dell'autorizzazione

ART. 33 - Trasferimento dell'autorizzazione in pendenza di procedimento disciplinare

ART. 34 - Norme di rinvio

ART. 35 - Disposizioni transitorie

ART. 36 - Disposizioni finali

ART. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio dei servizi pubblici non di linea di Noleggio con conducente con autovettura (nel seguito denominato "NCC") nell'ambito del territorio del Comune di Augusta, in conformità alle vigenti disposizioni di legge che regolano la materia con particolare riferimento a:
 - a) **Legge 15/01/1992 n. 21**, relativa al trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, che si applica nel territorio della Regione Siciliana con le modifiche ed integrazioni di cui alla **legge regionale 6 aprile 1996 n. 29** e ss.mm.ii. (L.R. 9 agosto 2002 n. 13, L.R. 28 novembre 2002 n. 22, L.R. 16 apr. 2003 n. 4, L.R. 22 dic. 2005 n. 19) d'ora in poi "Legge";
 - b) Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30/04/1992 n. 285,
 - c) articolo 8 della legge 5 febbraio 1992 n° 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
 - d) Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n° 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada";
 - e) Decreto Ministero dei trasporti 15 dicembre 1992 n° 572 "Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente";
 - f) decreto Ministero dei Trasporti 20 aprile 1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura";
 - g) D. Lgs. 21 novembre 2005, n.286 (in Gazz. Uff., 9 gennaio, n.6) - Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore;
 - h) successive modificazioni ed integrazioni alle superiori norme.

ART. 2

Definizione dell'autoservizio di noleggio con conducente su strada

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura è un autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che viene effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite

comunale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, co. 5 della L. 21/1992. Il prelevamento fuori dal territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione è effettuato solo nel caso in cui il vettore viene espressamente richiesto dal cliente.

3. Nel presente Regolamento, con il termine "veicolo" si farà riferimento alle autovetture.

ART. 3

Esclusioni.

1. E' escluso dalle norme del presente Regolamento, l'esercizio dell'attività di taxi e l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con veicoli oltre i nove posti, in quanto saranno disciplinati con apposito e specifico Regolamento.

ART. 4

Determinazione del numero dei veicoli da adibire ad ogni singolo servizio. Contingente

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1 lettera a) legge 15/01/1992 n. 21, il numero delle autorizzazioni NCC è stabilito dal Consiglio Comunale, nel rispetto della vigente normativa.
2. Nel territorio comunale, in fase di prima applicazione del presente regolamento, le autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente con autovettura sono determinate nel numero di 25 (VENTICINQUE), di cui UNA riservata a veicoli destinati al trasporto esclusivo di disabili, infermi o infortunati.
3. Ogni modifica o integrazione riguardante il numero e il tipo dei veicoli, da adibire al servizio taxi ed al servizio di noleggio con conducente così come sopra determinati, è stabilito secondo criteri di cui al successivo comma dal Sindaco, sentita la Commissione Consultiva prevista all'art. 22 del presente regolamento.
4. Il numero delle autorizzazioni viene determinato in modo da soddisfare la domanda effettiva, tenendo conto del rapporto tra numero di ncc e residenti, dei flussi turistici, del numero di dimoranti sul territorio comunale per motivi di lavoro o di studio, dell'insediamento di attività alberghiere o ricettive, della presenza di esercizi commerciali e di somministrazione e di ogni altro fattore che possa modificare la domanda stessa.
5. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo mezzo utilizzato nel servizio.

ART. 5

Modalità per il rilascio delle autorizzazioni (domanda per esercitare il servizio)

1. Le modalità per il rilascio dell'autorizzazione NCC sono disciplinate dall'art. 8 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 (con le modifiche apportate dalla normativa regionale) e dal presente regolamento.
2. Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre essere in possesso di apposita autorizzazione comunale.
3. Chi intende ottenere l'autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare domanda in carta legale diretta al Sindaco a seguito dell'emanazione di apposito bando di pubblico concorso emesso dall'Amministrazione Comunale.
1. Per ogni concorso non può essere assegnata più di una autorizzazione ad un unico richiedente.
2. I titolari di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono appartenere ad una delle figure giuridiche individuate all'art. 7 della L. 21/92 e ss.mm.ii., con le modificazioni introdotte dalla normativa regionale.
3. Nella domanda il richiedente o il legale rappresentante dell'impresa dovrà dichiarare, oltre al proprio nome e cognome:
 - a) Luogo e data di nascita;
 - b) Residenza
 - c) di essere cittadino italiano o di uno stato dell'Unione Europea, ovvero di altro Stato se in possesso di regolare permesso di soggiorno
 - d) Codice Fiscale
 - e) il domicilio presso il quale devono essere fatte pervenire eventuali comunicazioni
 - f) di non essere titolare di licenza taxi anche se rilasciata da altro Comune (*a tal fine si precisa non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, ma è invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni ncc, per l'esercizio di noleggio con conducente*);
 - g) di esercitare ovvero l'impegno ad esercitare in modo esclusivo l'attività di n.c.c.
 - h) di non aver trasferito, negli ultimi cinque anni, una autorizzazione NCC rilasciata da questo o da altro comune;
 - i) essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui all'art. 7 del presente regolamento;
 - j) eventuali titoli di preferenza previsti dalla normativa vigente;
 - k) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale: patente di guida della categoria necessaria, certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli, iscrizione alla CCIA nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

- l) Il possesso dei titoli che diano adito all'attribuzione del punteggio come indicato nell'allegato A al presente regolamento.
 - m) la disponibilità del veicolo o l'impegno ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo con specificazione del tipo e delle caratteristiche, precisando la sussistenza di eventuali caratteristiche che consentano un più agevole dei soggetti portatori di handicap. Il veicolo deve essere di prima immatricolazione non superiore a tre anni.
 - q) di avere la disponibilità, in base a valido titolo giuridico (da documentare comunque prima del rilascio del titolo autorizzatorio) di una rimessa sita nel Comune di Augusta, specificando la sua ubicazione, così come previsto dal comma 3 dell'art. 8 della L. 21/92.
 - r) di aver dichiarato il personale dipendente, ove vi sia, agli Enti assicurativi della Previdenza Sociale, dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro;
 - s) di avere preso visione e di avere integrale conoscenza del presente regolamento e di accettarne tutto il contenuto;
4. La documentazione riguardante i requisiti suddetti può essere sostituita da autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000; la sottoscrizione della domanda è disciplinata dall'art. 38, co. 3, cit. DPR n. 445/2000.
 5. Possono presentare la domanda anche i cittadini di Stati esteri non appartenenti all'Unione Europea che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocità.
 6. La domanda dovrà essere corredata dalla certificazione medica rilasciata da una A.S.P./A.S.L. attestante che il richiedente non sia affetto da malattia incompatibile con l'esercizio dell'attività.
 7. Tutti i requisiti e titoli previsti nel bando devono essere posseduti entro la data di scadenza dello stesso.
 8. In caso di ragionevoli dubbi il responsabile del procedimento può procedere ad accertamenti d'ufficio, nonché chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali.

ART. 6

Modalità per il rilascio delle autorizzazioni (domanda per esercitare il servizio) nel caso di società.

1. Nel caso in cui il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente sia stato richiesto da una società, occorre che:
 - a) *i requisiti di idoneità professionale (possesso della patente, certificato di idoneità professionale ed iscrizione al ruolo dei conducenti) siano posseduti dal legale rappresentante, ovvero da un soggetto da questo designato a dirigere l'attività di noleggio con conducente in maniera permanente ed effettiva;*
 - b) *non sussistano gli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 7 nei confronti di tutti i soci (nel caso di società di persone), dai soci*

accomandatari per le società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, degli amministratori (nel caso di società di capitali e per ogni altro tipo di società o di organismo).

2. Il requisito dell'idoneità morale deve essere posseduto anche dall'istitutore o direttore eventualmente preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede, ove previsto, e inoltre da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.
3. Qualora il rappresentante legale non possieda i requisiti di idoneità professionale, la società dovrà obbligatoriamente avvalersi dell'attività di un conducente provvisto dei requisiti.
4. In caso di società, le dichiarazioni di cui all'articolo precedente devono altresì riferirsi a tutti i soci e amministratori che siano conducenti.
5. Se il soggetto richiedente è una Cooperativa dovranno essere dichiarati gli estremi di:
 - a) *Statuto e Atto Costitutivo;*
 - b) *Iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico;*
 - c) *iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;*
 - d) *C.A.P. (Certificato di Abilitazione Professionale) dei soci abilitati alla guida dei veicoli.*
6. Dovranno essere allegati altresì:
 - a) *elenco soci;*
 - b) *certificazione medica rilasciata da una A.S.P./A.S.L. attestante che i soci adibiti alla guida dei veicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività.*
7. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi che deve contenere i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

ART. 7

Requisiti personali per il rilascio delle autorizzazioni e cause di impedimento al rilascio delle stesse

1. Prima di rilasciare l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, il Comune è tenuto a verificare la sussistenza dei requisiti di idoneità morale e professionale dei richiedenti, nonché la disponibilità di strutture e veicoli, così come disposto dal presente regolamento.
2. Non risultano soddisfatti i requisiti di idoneità morale e costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità dell'autorizzazione:
 - a) *l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione da una professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;*

- b) *l'aver riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;*
 - c) *l'aver riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;*
 - d) *l'aver hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 26/2/1958, n. 75;*
 - e) *l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione); 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia); 13 settembre 1982 n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale); 12 ottobre 1982 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);*
 - f) *avere in corso procedura di fallimento o l'essere stati dichiarati falliti senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge.;*
 - g) *l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;*
 - h) *lo svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività deve comunque essere dichiarata e documentata all'amministrazione comunale competente al rilascio del titolo.*
3. Il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

ART. 8

Contenuti del bando e procedure

1. Il bando di concorso di cui all'art. 5 deve essere informato ai principi di trasparenza e deve essere pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente.
2. Deve stabilire il numero e tipo dei veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente, nonché le modalità ed i termini della procedura concorsuale ed ogni altro aspetto inerente il procedimento di rilascio delle autorizzazioni.
3. Al bando dovrà essere allegata lo schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità dei veicoli.
4. In ogni caso ed anche nella ipotesi in cui le istanze riconosciute regolari ed ammissibili non dovessero superare il numero delle autorizzazioni rilasciabili in base al bando, a cura del responsabile del procedimento amministrativo, sarà stilata una apposita graduatoria che terrà conto dei titoli utili e valutabili ai sensi dell'allegato "A". A tal proposito, il responsabile del Settore Polizia Municipale, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del bando, approva la graduatoria provvisoria che pubblicherà all'albo pretorio, concedendo quindici giorni di tempo per eventuali reclami e/o osservazioni da parte degli interessati. Scaduto detto

termine, nei successivi 15 giorni approva la graduatoria definitiva, sulla base della quale rilascerà le previste autorizzazioni.

5. La graduatoria ha validità di due anni dalla data di approvazione definitiva.
6. Le autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei due anni di validità devono essere coperte utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

ART. 9

Rilascio dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dal Comune nel rispetto delle norme e procedure previste dal presente regolamento.
2. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.
3. Il Responsabile del Settore, entro quindici giorni dall'approvazione della graduatoria definitiva, dà formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di sessanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso di quei requisiti autocertificati che non rientrino nelle previsioni di cui all'art. 17-bis (divieto per le P.A. di richiedere dati già presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente) del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 114/2014., nonché di quelle di cui all'articolo 43 co. 1 del DPR n.445/2000.
4. Le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora regolare. Si applicano le disposizioni di cui al D.P.R.26.04.1992 n. 300 e al D.P.R. 09.05.1994, n. 407
5. E' ammesso il cumulo in capo a un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente anche se rilasciate da Comuni diversi.
6. Il Comune, nel rilasciare più autorizzazioni in capo ad uno stesso soggetto, deve verificare che lo stesso assicuri che il servizio sia effettivamente garantito per il numero di autorizzazioni rilasciate.

ART. 10

Durata dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio ha durata illimitata, fatti salvi i casi di sospensione, revoca o decadenza prevista dalla normativa vigente e dal presente regolamento.
2. L'autorizzazione deve essere sottoposta ogni anno a vidimazione del competente ufficio comunale, a fronte di autocertificazione in ordine alla sussistenza dei requisiti che ne avevano determinato il rilascio.

ART. 11

Trasferibilità dell'autorizzazione per atto tra vivi

1. L'autorizzazione è trasferibile alle condizioni di cui all'articolo 9, comma 1, della

legge 15 gennaio 1992, n. 21 e in presenza di documentato trasferimento dell'azienda o di un ramo della stessa. La richiesta al Comune di Augusta sottoscritta dal titolare deve essere corredata da copia autentica dell'atto di cessione dell'azienda e dalla dichiarazione di accettazione del subentrante designato, anch'essa sottoscritta come sopra, nonché dalla documentazione comprovante il possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti prescritti.

2. Nel caso di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (permanente inabilità o inidoneità al servizio per malattia o infortunio), l'attestazione deve essere fornita dal titolare, avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla Commissione Medica operante presso le strutture sanitarie territorialmente competenti. Ferma restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato rilasciato deve, entro dieci giorni, essere consegnato al Comune unitamente ai titoli autorizzativi e relativi contrassegni identificativi. Il trasferimento del titolo deve essere richiesto entro un anno dalla data della certificazione, a pena di decadenza. Le medesime scadenze ed effetti valgono anche per il caso di ritiro definitivo della patente.
3. In tutti i casi il trasferimento si perfeziona ed ha effetto dalla data in cui il Comune rilascia il titolo al subentrante designato.
4. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra licenza o autorizzazione conseguita in un Comune dell'area tramite concorso pubblico o trasferimento.

Art. 12

Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare e qualora vi siano eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto l'autorizzazione può essere trasferita ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. Gli eredi suddetti devono comunicare il decesso, al competente ufficio comunale che ha rilasciato il titolo, entro tre mesi dal verificarsi dell'evento. La comunicazione, sottoscritta da tutti gli eredi, deve altresì segnalare, in alternativa:
 - a) il trasferimento del titolo ad uno degli eredi in possesso dei requisiti prescritti (ai comma 2 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 primo periodo) ovvero ad un soggetto terzo, anch'esso in possesso di detti requisiti. Alla comunicazione è allegata la documentazione necessaria e la dichiarazione di accettazione del terzo;
 - b) la volontà degli eredi (ai sensi del suddetto articolo 9, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 secondo periodo), di trasferire entro due anni dal decesso, e dietro autorizzazione comunale, il titolo ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, al momento non ancora in possesso dei requisiti prescritti.
3. La comunicazione vale come richiesta di autorizzazione al Comune, che provvede

entro trenta giorni con atto motivato nel quale:

- a) in caso di non accoglimento fissa un termine perentorio non superiore a quattro mesi, per il trasferimento a terzi;
 - b) in caso di accoglimento, può fissare prescrizioni per la sostituzione alla guida fino al trasferimento.
4. Il terzo o l'erede designati devono comprovare la designazione e il possesso dei requisiti prescritti entro due anni dal decesso.
 5. I termini di cui ai commi precedenti sono tutti improrogabili. Il decorso degli stessi senza effetto comporta la revoca del titolo.
 6. Il Comune provvede al rilascio del titolo, all'erede o al terzo subentranti, entro un mese dal ricevimento della documentazione di cui ai commi precedenti.
 7. Per gli eredi minori del titolare, ogni determinazione deve comunque uniformarsi alle decisioni del giudice tutelare.
 8. Qualora l'autorizzazione sia intestata ad una ditta individuale, in caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di due anni, su autorizzazione del Comune, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
 9. Ove subentri nell'autorizzazione uno degli eredi non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, l'erede può richiedere che l'autorizzazione venga sospesa per un periodo di 12 mesi, prorogabile fino a un massimo di ulteriori 12 mesi, in presenza di giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare dell'autorizzazione, entro il quale periodo dovrà dimostrare il possesso dei suddetti requisiti. Qualora l'erede intenda proseguire l'attività, fermo restando quanto disposto al precedente capoverso, dovrà nominare un sostituto in possesso dei requisiti – tecnici e professionali. Scaduto il periodo di cui sopra e senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, l'autorizzazione non potrà più essere trasferita ad altri, ma dovrà essere restituita al Comune.
 10. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico o esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

ART. 13

Inizio del servizio

1. L'assegnatario dell'autorizzazione comunale di servizio di noleggio con conducente ha l'obbligo di iniziare il servizio con veicolo di prima immatricolazione non superiore a tre anni, entro 120 giorni dalla data di notificazione del provvedimento di rilascio dell'autorizzazione stessa.

2. Detto termine potrà essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del veicolo per causa a lui non imputabile.

ART. 14 **Sostituzione alla guida**

1. I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21/92, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 - bis del Codice Civile.

ART. 15 **Caratteristiche degli autoveicoli - Verifica e revisione**

1. Ai sensi della normativa vigente le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono:
 - a) *avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;*
 - b) *essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;*
 - c) *avere idonea agibilità ed almeno tre sportelli laterali (compreso quello posteriore);*
 - d) *avere un bagagliaio o eventualmente un portabagagli all'esterno idonei al contenimento delle valigie;*
 - e) *essere collaudate per un numero di posti, conducente incluso, non superiore a nove;*
 - f) *essere a norma con l'ultima omologazione in vigore al momento del rilascio dell'autorizzazione;*
 - g) *ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattati per il trasporto di soggetti disabili.*
2. L'applicazione di eventuale strumentazione oltre a quella espressamente consentita, deve in ogni caso essere funzionale al servizio e previamente comunicata all'ufficio competente del Comune di Augusta. L'ufficio stesso può intervenire, nel termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, al fine di disporre la rimozione della strumentazione in questione qualora ritenuta non funzionale.
3. Ai sensi dell'art. 12 della legge 15/1/1992, n. 21 e ss.mm.ii le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare e/o essere dotate:
 - a) *all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" con a lato lo stemma del Comune di Augusta;*
 - b) *una targa posteriore inamovibile con la dicitura "NCC", il numero d'ordine assegnato e lo stemma del Comune, del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente, da applicarsi in posizione chiaramente visibile alla parte posteriore dell'autoveicolo, a lato targa;*

4. All'interno dell'abitacolo dovrà essere esposto in maniera chiaramente visibile la scritta ed il segnale "VIETATO FUMARE"
5. Le autovetture adibite al servizio di noleggio sono dotate di contachilometri generale e parziale.
6. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente e la Polizia Municipale.
7. Le autovetture adibite al servizio N.C.C. munite di marmitte catalitiche o altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, conformemente a quanto disposto dalle norme vigenti.
8. Prima dell'ammissione al servizio, le autovetture sono sottoposte alla verifica da parte di un rappresentante della Commissione Consultiva di cui all'art. 22, che è tenuto ad accertare la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche contenute nella domanda per il rilascio dell'autorizzazione.
9. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici periferici della Motorizzazione Civile.
10. Ogni qualvolta la Commissione di cui all'art. 22 ritenga che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione, dovrà informare il Comune per la denuncia al competente Ufficio della Motorizzazione Civile.
11. Ove l'autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare dell'autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso, entro un termine che sarà fissato caso per caso, si provvederà alla revoca dell'autorizzazione a norma dell'art. 31.

ART. 16

Caratteristiche, contrassegni identificativi, strumentazioni e altre disposizioni varie relative ai veicoli da adibire al servizio N.C.C. per trasporto disabili

1. Gli autoveicoli adibiti al servizio speciale di N.C.C. per trasporto disabili devono essere adattati, in modo permanente e in conformità alle norme vigenti per il trasporto di persone disabili anche gravi (immissione diretta della sedia a rotelle e relativo ancoraggio al veicolo e sedile a disposizione dell'eventuale accompagnatore). Inoltre devono:
 - a) *avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;*
 - b) *essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;*
 - c) *essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma, della L. 21/1992, se immatricolati a partire dal 1° gennaio 1992;*
 - d) *portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune che ha rilasciato il titolo ed il numero dell'autorizzazione;*

- e) *essere dotata di contachilometri con numerazione parziale azzerabile o altra strumentazione correlata al tipo di contratto stipulato.*

ART. 17
Avaria dell'autovettura

1. Qualora per avaria dell'autovettura o altre cause di forza maggiore il servizio debba essere interrotto, il cliente è tenuto a corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.
2. Il conducente deve anche adoperarsi per evitare al cliente ogni ulteriore possibile danno e disagio e comunque provvedendo all'espletamento del servizio con altra vettura dotata di autorizzazione.

ART. 18
Sostituzione dell'autoveicolo

1. Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato dal Comune alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività di noleggio, purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della Commissione di cui all'art. 25.
2. In tale ipotesi, sull'autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.
3. E' fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 13 (inizio del servizio)

ART. 19
Obblighi dei conducenti

1. I conducenti degli autoveicoli adibiti a servizi disciplinati dal presente regolamento sono obbligati a:
 - a) *presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il mezzo;*
 - b) *seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ovvero quello più economico nel recarsi al luogo indicato, o comunque quello convenuto;*
 - c) *caricare e assicurare saldamente i bagagli dei viaggiatori ;*
 - d) *entrare su richiesta del cliente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano palesemente pericolose in relazione alla dimensione dell'autovettura;*
 - e) *applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;*
 - f) *compiere in ogni caso, anche se precedentemente impegnati, i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);*

- g) *conservare nell'autovettura i documenti di circolazione e guida relativi allo stesso nonché l'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio, sempre aggiornati, ed esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari della Forza Pubblica;*
- h) *avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;*
- i) *tenere comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di licenza o autorizzazione;*
- j) *al termine di ogni corsa, visitare diligentemente l'interno dell'autovettura e, trovandovi qualsiasi oggetto dimenticato di cui non si possa dare immediata restituzione al proprietario, depositarlo entro il termine di 24 ore presso la Polizia Municipale, Ufficio Oggetti Smarriti;*
- k) *trasportare i cani di proprietà dei passeggeri, nei termini previsti dall'art. 169 comma 6 D.Lvo n. 285/92, tenuti in grembo, e trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;*
- l) *comunicare il cambio di residenza entro il termine di 30 giorni dalla data di richiesta al Comune;*
- m) *in caso di sequestro dell'autovettura, trasportare gli agenti operanti agli uffici di P.S. o di Polizia Municipale;*
- n) *dare immediata comunicazione scritta alla Polizia Municipale in caso di sinistro grave che comporti la revisione presso la MCTC.*

2. Inoltre, l'esercente il servizio di noleggio con conducente con autovettura ha l'obbligo di:

- a) *rispettare i termini pattuiti per la prestazione del servizio (ora e luogo convenuti) salvo cause di forza maggiore documentate e accettate dal competente ufficio comunale;*
- b) *comunicare entro 15 (quindici) giorni all'ufficio comunale competente l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa, facendone curare relativa annotazione sull'autorizzazione;*
- c) *curare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza;*
- d) *curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro 48 ore al competente ufficio comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo.*

3. I conducenti delle autovetture di servizio N.C.C. per trasporto disabili hanno, inoltre, l'obbligo di:

- a) *effettuare esclusivamente il trasporto di persone disabili, anche gravi e dei loro familiari e accompagnatori;*
- b) *praticare le tariffe del servizio di noleggio con conducente senza oneri aggiuntivi connessi alle caratteristiche specifiche del servizio riservato;*
- c) *assicurare la necessaria assistenza per l'accesso alla vettura e per la discesa, in strada o sul marciapiede, dalla vettura stessa.*

ART. 20

Divieti per i conducenti di autovetture in servizio di noleggio

1. E' fatto divieto ai conducenti di autovetture in servizio di noleggio di:
- a) *fermare l'autovettura e interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;*
 - b) *deviare di loro iniziativa e senza il consenso dei passeggeri dal percorso eventualmente stabilito all'atto della definizione del servizio;*
 - c) *far salire sull'autovettura, anche durante i periodi di sosta, persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;*
 - d) *fumare e mangiare durante la corsa;*
 - e) *chiedere compensi aggiuntivi a quelli pattuiti;*
 - f) *togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento dell'autovettura;*
 - g) *ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;*
 - h) *esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dai regolamenti comunali in materia, fatto salvo quanto disposto dal D.L.vo n. 285/92 e relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 495/92;*
 - i) *usare verso i clienti e i colleghi modi e maniere scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;*
 - j) *trasportare, durante il servizio, animali di loro proprietà;*
 - k) *consentire la conduzione dell'autovettura a persona estranea anche se munita di patente idonea, eccetto personale addetto al manutenzione del mezzo;*
 - l) *applicare sull'autovettura strumentazione non prevista dal presente regolamento, salvo apposita autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficio comunale competente.*

ART. 21

Diritti dei conducenti di autovetture in servizio di noleggio.

1. I conducenti di autovetture in servizio di noleggio durante l'espletamento del servizio hanno i seguenti diritti:
- a) *essere tempestivamente informati dal Comune di tutte le variazioni della toponomastica cittadina;*
 - b) *richiedere al cliente un anticipo non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito, in caso di servizio comportante una spesa rilevante.*

ART. 22

COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA. Composizione e nomina

1. Ai sensi dell'art. 4 co. 4 della L. 21/92, per l'esame di problemi di carattere generale e per l'espressione di pareri, in riferimento all'esercizio del servizio di N.C.C. e all'applicazione del presente regolamento, è istituita una apposita Commissione consultiva, composta da 5 membri.
2. La Commissione consultiva è istituita con atto del Sindaco di Augusta ed è

composta da:

- a) *Assessore alla Polizia Municipale, o suo delegato, che la presiede*
 - b) *Comandante del Corpo di Polizia Municipale, o suo delegato*
 - c) *un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale del settore noleggio con conducente con autovettura;*
 - d) *un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;*
 - e) *un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni degli utenti e consumatori.*
3. Di ogni componente dovrà essere nominato anche un sostituto, che partecipi alle attività' della commissione, in assenza del componente effettivo.
 4. Qualora le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e le associazioni degli utenti non raggiungano l'accordo per la designazione unitaria del loro rappresentante, il Sindaco procede alla nomina con sorteggio tra i nominativi pervenuti. Qualora, entro i termini stabiliti dal Sindaco, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e le associazioni degli utenti non provvedano alle designazioni di loro competenza, il Sindaco nomina in loro luogo esperti di propria fiducia.
 5. Le funzioni di segretario sono svolte dal responsabile del procedimento, ovvero da un dipendente di categoria C o D.

ART. 23

Funzioni della Commissione

1. La Commissione consultiva esprime parere obbligatorio ma non vincolante nelle seguenti materie:
 - a) *modificazioni dei contingenti numerici;*
 - b) *modificazioni al presente regolamento;*
 - c) *applicazione ed interpretazione del presente regolamento;*
 - d) *applicazione della sanzione della sospensione o della revoca, nei casi previsti dal presente regolamento*
2. La Commissione elabora, inoltre, eventuali proposte generali e particolari e compie studi di interesse locale e generale da sottoporre all'esame del Comune o della Regione.
3. La Commissione è tenuta a rendere i pareri di cui al comma 1 entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora le siano richiesti pareri facoltativi, la Commissione è tenuta a dare immediata comunicazione all'organo richiedente del termine entro il quale il parere sarà reso.
4. In caso di decorrenza del termine di cui al comma 2 senza che sia stato comunicato il parere o senza che il Presidente della Commissione abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'organo cui spetta la decisione di procedere indipendentemente dalla acquisizione del parere.

ART. 24

Modalità di funzionamento della Commissione

1. Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, il quale fissa l'ordine del giorno.
2. La Commissione è convocata tutte le volte in cui è tenuta a rendere parere obbligatorio e qualora vi sia richiesta di pareri facoltativi. E' altresì convocata una volta all'anno per l'esame di problematiche generali connesse all'andamento dei servizi.
3. Le sedute della Commissione sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
4. In caso di assenza temporanea del Presidente, la carica viene assunta da altro componente di nomina comunale più anziano di età.
5. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale, a cura del segretario della Commissione.
6. Il verbale deve riportare, in modo sintetico, le posizioni espresse da tutti i componenti presenti.
7. I membri che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive decadono dalla commissione.
8. Le sedute sono pubbliche.
9. Le votazioni sono palesi, a meno che un terzo dei membri presenti richieda la votazione segreta.
10. Qualora una deliberazione concerna interessi personali di uno o più membri, o di loro parenti o affini entro il quarto grado, gli stessi devono astenersi dal prendere parte sia alla discussione che alla votazione.
11. I pareri sono deliberati con voti favorevoli della metà più uno dei componenti effettivi la commissione; in caso di parità prevale il voto del presidente.
12. Per le attività della commissione e per la partecipazione alle sedute non spetta alcun compenso e/o rimborso.

ART. 25

Durata in carica e sostituzione dei membri della Commissione

1. La Commissione consultiva resta in carica quattro anni e tutti i suoi componenti sono rieleggibili.
2. I componenti della Commissione possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni ovvero ad iniziativa del Comune (per quanto riguarda i componenti dipendenti comunali) o della associazione che li ha designati.

ART. 26

Reclami

1. I clienti possono segnalare eventuali reclami circa il servizio prestato, utilizzando appositi moduli, su schema predisposto dal Comune.
2. I moduli sono consegnati al titolare della licenza o dell'autorizzazione raggruppati in fascicoli, convalidati dal Comune, che devono essere tenuti a bordo di ciascuna autovettura, e presso la sede o la rimessa del titolare dell'autorizzazione.
3. Ciascun modulo conservato a bordo porta stampigliato il numero dell'autorizzazione rilasciata dal titolare.
4. L'originale del modulo va consegnato al Comune attraverso il servizio postale, oppure può essere presentato alla Polizia Municipale..
5. Il Responsabile del Settore entro 30 giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare della licenza o dell'autorizzazione interessato, provvede se del caso, all'applicazione delle sanzioni previste, dandone comunque comunicazione scritta al reclamante.
6. Un estratto delle norme di cui al presente articolo deve essere riprodotto ed esposto, ben visibile, a bordo dell'autovettura e presso la sede o rimessa del vettore.

ART. 27

Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento é demandata alla Polizia Municipale ed agli Ufficiali ed Agenti di Polizia di cui all'art. 13 della L. 24/11/1989 n. 689.

ART. 28

Sanzioni

1. Le infrazioni al presente Regolamento – compiute dal titolare dell'autorizzazione, dipendente o collaboratore familiare, ecc. – che non trovino la loro sanzione nel Nuovo Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o non sia soggetto a più grave e specifica sanzione, sono sanzionate nel seguente modo:
 - a) con la diffida, secondo le modalità di cui all'art. 29 del presente Regolamento ogni qualvolta venga ravvisata una violazione al presente Regolamento che non rientri fra i casi contemplati di sospensione o revoca;
 - b) con sanzione amministrativa pecuniaria nei limiti di quanto previsto dall'art. 7/bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs.vo 18/8/2000, n. 267 e s.m. i. - che recita *“salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00”* - e secondo le procedure di cui alla L. 24/11/1981, n. 689.
 - c) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione e la revoca dell'autorizzazione, nei casi indicati dal presente Regolamento.

ART. 29

Diffida, sanzioni amministrative pecuniarie

1. Qualora vengano violate le disposizioni previste dagli artt. 19 e 20 del presente Regolamento, il Comune, nella persona dell'incaricato di funzioni dirigenziali responsabile della Polizia Municipale, invierà una diffida, nonché, qualora prevista, provvederà all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria determinata come indicato all'art. 28. Competente all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria è il Comandante della Polizia Municipale.
2. In particolare, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria nei limiti di cui all'art. 28 co. 1 lett. b) le seguenti violazioni:
 - a) *Mancanza dell'autorizzazione a bordo del veicolo*
 - b) *Mancato rispetto delle norme di riconoscibilità dei veicoli ncc*
 - c) *Mancata vidimazione annuale dell'autorizzazione*
 - d) *Inosservanza degli obblighi di cui agli artt. 15-16-19-20 del presente regolamento, qualora non punite con sanzione più grave;*
3. Chiunque, privo dell'autorizzazione, perché mai ottenuta o revocata o decaduta, eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 500,00.
4. Chiunque eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente, con l'autorizzazione sospesa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200,00 a euro 500,00.
5. Chiunque, privo dei requisiti previsti, eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente, anche collaborando nell'ambito di un'impresa familiare regolarmente costituita, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200,00 a euro 500,00
6. Il Comune provvederà inoltre ad inviare diffida ogniqualvolta ravvisi una violazione lieve al presente Regolamento che non rientri fra i casi contemplati di sospensione o revoca.
7. Qualora una infrazione rappresenti violazione al Codice della Strada, dovrà essere conseguentemente sanzionata.
8. L'interessato potrà comunque presentare, entro 30 gg. dal ricevimento della diffida, le proprie giustificazioni alle violazioni rilevate, che dovranno essere prese in considerazione dall'Amministrazione Comunale, per la conferma o meno del provvedimento. Potrà altresì chiedere di essere sentito.

ART. 30

Sospensione dell'autorizzazione

1. Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, per un periodo non superiore a 90 gg., viene adottato dal Comandante della Polizia Municipale inc. funz. Dirig. sentita la competente Commissione Consultiva di cui all'art. 25. Del provvedimento dovrà essere informato l'Ufficio Provinciale M.C.T.C. per quanto di competenza.
2. La sospensione viene applicata nei seguenti casi e per altre infrazioni non lievi previste nel presente Regolamento o assimilabili per gravità alle seguenti fattispecie:

- a) sottoposizione a misure di sicurezza o limitative della libertà personale;
 - b) quando il titolare abbia commesso, nel corso dell'anno, tre infrazioni al presente Regolamento;
 - c) qualora non venga presentato il veicolo alla verifica periodica;
 - d) guida dell'autovettura in stato di ubriachezza;
 - e) abituale cattivo stato di manutenzione del veicolo posto in servizio;
 - f) titolare che sia già stato diffidato una volta e che nell'arco di due anni sia nuovamente incorso in ulteriori due diffide.
 - g) dopo tre sanzioni amministrative pecuniarie inflitte (sia ai sensi del TUEL che del C.d.S.) nell'arco di 2 anni al titolare dell'autorizzazione, suo dipendente o collaboratore familiare, ecc..
3. In caso di rinvio a giudizio da parte dell'Autorità Giudiziaria per un reato che comporti l'arresto preventivo, si procede all'immediata sospensione dell'autorizzazione fino ad esito del procedimento penale.
 4. In caso di violazioni al Codice della Strada, la sospensione avrà pari durata alla sospensione, da esso prevista, della carta di circolazione.
 5. Durante la sospensione l'autorizzazione di esercizio deve essere depositata presso gli uffici comunali competenti.

ART. 31

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio viene revocata dal Comune, nella persona del Comandante della Polizia Municipale inc. funz. dirigit., sentita la competente Commissione Consultiva, nei seguenti casi:
 - a) quando venga a mancare qualcuno dei requisiti prescritti dal presente regolamento e dalle vigenti disposizioni per svolgere il servizio;
 - b) quando l'attività viene esercitata da persone che non siano il titolare dell'autorizzazione od il personale da esso dipendente o ad esso coadiuvante;
 - c) quando il titolare dell'autorizzazione si sia procurato con continuità servizi nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione;
 - d) quando il veicolo da noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi con offerta indifferenziata e prezzo ripartito, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati, in quanto in contrasto con la normativa vigente in materia di trasporto di persone (art. 87 Codice della Strada);
 - e) quando il titolare dell'autorizzazione abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando e comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
 - f) per reiterato stato di ubriachezza;
 - g) per uso di sostanze stupefacenti (o loro spaccio) o psicofarmaci;
 - h) per interruzione del servizio per un periodo superiore a tre mesi, a meno che tale interruzione non sia dovuta a comprovata contrazione del traffico o a malattia

- i) quando il titolare dell'autorizzazione sia incorso in uno dei provvedimenti previsti dall'art. 7 relativo al possesso dei requisiti di tipo morale;*
 - j) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;*
 - k) Quando il titolare dell'autorizzazione non provveda, entro un termine che sarà fissato caso per caso, alla messa in efficienza o sostituzione del veicolo stesso che non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro;*
 - l) quando venga esplicata altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;*
 - m) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;*
 - n) alla terza sospensione nell'arco di un quinquennio;*
 - o) dopo due diffide per mancata esposizione dei contrassegni di cui all'art. 15 e 16 del presente Regolamento;*
 - p) in tutti i casi in cui il presente regolamento o le vigenti norme prevedono la revoca dell'autorizzazione;*
2. Il provvedimento della revoca dell'autorizzazione deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi con atto ritualmente notificato.
 3. In caso in cui la revoca discenda da uno dei casi previsti dall'art. 7 co. 2 o in altri casi non previsti nel presente articolo ma che di fatto siano di impedimento per l'espletamento del servizio, o che avrebbero comunque comportato la non possibilità di rilascio dell'autorizzazione, è sufficiente la contestazione degli addebiti assegnando un termine di 30 giorni per eventuali controdeduzioni dell'interessato.
 4. In caso di giustificazioni presentate dall'interessato a seguito della contestazione, l'Autorità comunale è tenuta ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni prodotte che dovranno essere riportate nell'atto di revoca dell'autorizzazione.
 5. Del provvedimento dovrà essere informato l'Ufficio Provinciale M.C.T.C. per gli adempimenti di competenza.
 6. Qualora venga irrogata la sanzione della revoca dell'autorizzazione, la stessa deve essere restituita al competente ufficio comunale.

ART. 32

Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio viene a decadere automaticamente con obbligo per il Comune di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi di:
 - a) mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito nell'atto di comunicazione dell'assegnazione dell'autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 13;*
 - b) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;*

- c) fallimento del soggetto titolare di autorizzazione;*
 - d) cessione della proprietà del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;*
 - e) morte del titolare dell'autorizzazione, salvo quanto disposto dall'art. 12.*
2. Del provvedimento dovrà essere informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C., per la conseguente revoca della carta di circolazione.

ART. 33

Trasferimento dell'autorizzazione in pendenza di procedimento disciplinare

1. In tutti i casi in cui si sia instaurato un procedimento disciplinare passibile di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione, l'iter relativo al trasferimento dell'autorizzazione deve essere sospeso sino alla definizione del procedimento stesso.

ART. 34

Norme di rinvio

1. Il servizio di taxi o di noleggio con conducente é disciplinato dalle norme del presente Regolamento.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, é disciplinato dalle norme comunitarie dalla Legge dello Stato e della Regione, dagli usi e dalla consuetudine.

ART. 35

Disposizioni transitorie

1. I titolari di licenze per l'esercizio di taxi e di autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente, hanno l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni contenute nel presente regolamento entro e non oltre mesi sei dalla data di entrata in vigore delle stesse.
2. Si da atto che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano rilasciate n. 21 (ventuno) autorizzazioni per autonoleggio con conducente per autovetture.
3. In sede di prima attuazione, sono pertanto, rilasciabili n. 4 (quattro) autorizzazioni per servizio di noleggio con conducente, di cui UNA riservata a veicoli destinati al trasporto esclusivo di disabili, infermi o infortunati.
4. Per l'assegnazione delle autorizzazioni di cui al precedente comma sarà emesso apposito bando secondo quanto previsto dal presente regolamento.

ART. 36

Disposizioni finali

1. Sono abrogati i precedenti regolamenti comunali nonché tutte le altre disposizioni emanate che risultano in contrasto con le norme contenute nel presente Regolamento.

